

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

Dott. Andrea Golia  
Commercialista e Revisore Legale

[www.studiogolia.it](http://www.studiogolia.it)

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

## QUADRO NORMATIVO

COS'E' LA REVISIONE .....

Si definisce revisione .... un complesso di attività e procedure che portano un soggetto, il revisore, a formarsi un'opinione su un bilancio d'esercizio o consolidato, e ad esporre tale opinione in un documento che chiameremo Giudizio, o relazione di revisione

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

## QUADRO NORMATIVO

Le norme che disciplinano la revisione

- Legge 1936 del 1939.
- D.P.R. 136/75, articolo 1.
- D.Lgs 58 del 1998 (testo unico sulla finanza) articoli da 155 a 165 bis.
- Art. 2409 bis e 2409 ter (abrogato).
- D.Lgs 39/2010.

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

## QUADRO NORMATIVO

### Legge 1936 del 1939

Disciplina le «società fiduciarie e di revisione che devono essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, praticamente in vigore fino al D.Lgs. 88 del 1998, che istituisce il registro dei revisori contabili.

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

## QUADRO NORMATIVO

D.P.R. 136 del 1975

Revisione e certificazione di bilancio delle società quotate in borsa, oggi sostituito dal Testo Unico di Finanza D.Lgs 58 del 1998.

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

## QUADRO NORMATIVO

Revisione legale nelle società non quotate.

- Articolo 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile.
- D.Lgs 39/2010.

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

## QUADRO NORMATIVO

Articolo 2409 bis c.c.

Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

## QUADRO NORMATIVO

- Per le s.r.l. vige l'articolo 2477 c.c.
- Articolo 2435 bis (bilancio abbreviato).
- Articolo 2409 ter (non più vigente).
- D.Lgs. 39/2010.



- Raccoglie in un unico testo tutte le disposizioni in materia di revisione legale precedentemente frammentate nel codice civile, nel T.U.I.F. (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) e sostituisce la molteplicità di discipline speciali con un nucleo di norme comuni a tutte le società e alcune disposizioni particolari per le società qualificate come «enti di interesse pubblico».



## LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

### QUADRO NORMATIVO

- a) D.Lgs 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE riguardante la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati modificato dal D.Lgs. 135/16 in attuazione alla direttiva 2014/56/UE che abroga la direttiva 2006/43/CE (G.U. 23 marzo 2010, n. 68).
- b) D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza.
- c) D.L. n. 32/2019, convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 Decreto sblocca cantieri - nano imprese.
- d) Emendamento al decreto Milleproroghe 2020 - Legge 28.02.2020, n. 8 di conversione al D.L. 30.12.2019, n. 162 in G.U. n. 51 del 29.02.2020.
- e) D.L. n. 9 del 2 marzo 2020. Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 (riferimento al Codice Crisi d'Impresa e differimento indici di allerta).
- f) Art. 106 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia). Differimento a 180 giorni dell'assemblea (28 giugno 2020).
- g) D.L. 8 aprile 2020, n. 23 pubblicato in G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità - Codice della Crisi d'Impresa - differimento indici di allerta).

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

## QUADRO NORMATIVO

### Nuovo Codice della crisi d'Impresa e dell'insolvenza (D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019).

Con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, è stato approvato il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (C.C.I.I.) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Riforma che parte dalle raccomandazioni e dai regolamenti europei, cui il Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza si ispira, in applicazione della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione del 12 marzo 2014 e del regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio 2015.



*La raccomandazione. .... «garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale»*


*In aggiunta a quello di dare una seconda opportunità in tutta l'Unione agli imprenditori onesti che falliscono.*

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

QUADRO NORMATIVO

Nuovo Codice della crisi d'Impresa e dell'insolvenza (D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019).

Soggetti coinvolti .

- 1) **L'imprenditore:** (soggetto giuridico che esercita abitualmente un'attività commerciale, artigiana o agricola), nel senso ampio di imprenditore individuale o collettivo (società).
- 2) **Gli amministratori:** soggetto a cui è affidata la gestione dell'impresa nel rispetto dell'art. 2086 c.c. che possono essere chiamati a rispondere verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale:
- 3) **L'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico), il Revisore:**  
 che dovrà vigilare sul rispetto delle prescrizioni imposte all'imprenditore ai sensi del codice civile e monitorare i segnali di crisi di cui all'art. 13 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nelle vesti del Sindaco Unico o Collegio Sindacale con l'incarico di vigilanza e controllo ai sensi degli artt. 2403 cc e 2425 cc .... ed anche di revisione legale ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. con funzione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. e del D.Lgs 39/2020.

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

QUADRO NORMATIVO

D.L. n. 32/2019, convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Decreto sblocca cantieri - nano imprese).

NELLE-NANO IMPRESE

L'espressione «nano-imprese» non è presente nella nostra legislazione.

Per identificare le nano-imprese, si può fare riferimento:



al documento «La revisione legale nelle nano-imprese» riflessioni e strumenti operativi predisposto dal CNDCEC nel mese di Gennaio 2020.



Ai sensi dell'ISA ITALIA 200 paragrafo A.64

AUMENTATI I LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

QUADRO NORMATIVO

Emendamento al decreto Milleproroghe 2020 - Legge 28.02.2020, n. 8 di conversione al D.L. 30.12.2019, n. 162 in G.U. n. 51 del 29.02.2020.



PROROGATA

LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

## QUADRO NORMATIVO

D.L. n. 9 del 2 marzo 2020. Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 (riferimento al Codice al Crisi d'Impresa e differimento indici di allerta). **PRIMA AL 15 FEBBRAIO 2021**

L. 8 aprile 2020, n. 23 pubblicato in G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità, Codice della Crisi d'Impresa - differimento indici di allerta).



### PROROGA AL 01 SETTEMBRE 2021

*Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la **Legge 5 giugno 2020, n. 40** recante "Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23**, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"; sulla stessa Gazzetta ufficiale è stato inoltre pubblicato il testo del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, più comunemente conosciuto come Decreto Liquidità, coordinato con la legge di conversione.*

*Tra le disposizioni confermate nella conversione in legge, vi sono anche quelle previste dall'articolo 5, rubricato "Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14", il quale stabilisce:*

*«1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. **Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.**».*

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

QUADRO NORMATIVO

PROROGA AL 01 SETTEMBRE 2021

Dal 01 Settembre 2021 sarà applicato il procedimento di allerta che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori legali, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14 del 12.01.2019), per consentire un graduale adeguamento alla norma, evitando che l'emergenza comporti conseguenze per i soggetti che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell'impossibilità di farvi fronte.

Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli art. 14 e 15 del Codice della Crisi d'Impresa.

Il Decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 92 l'8 aprile 2020) recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione interviene sulla disciplina delle procedure concorsuali, in primis, rinviando la data di entrata in vigore del Codice della Crisi.

# LA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

## QUADRO NORMATIVO

Art. 106 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia). Differimento a 180 giorni dell'assemblea (28 giugno 2020).

*in materia di contenimento della straordinaria emergenza sanitaria COVID-19, interviene sui termini di approvazione dei bilanci 2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie. Come emerge dalla relazione illustrativa, l'intervento del legislatore è finalizzato a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio. In particolare l'art. 106 del decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, c.c. e dall'art. 2478-bis, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le adunanze per l'approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020, prestando però attenzione al fatto che quest'anno tale data cade di domenica.*



# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## Riferimenti normativi.

- Art. 2477 c.c.
- Art. 379, D.Lgs n. 12/2019.
- Art. 2-bis, D.L. n. 32/2019.
- Art. 8 comma 6- sexies, D.L. 162/2019 convertito dalla Legge n. 8/2020.

## PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

I limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2477, c.c., sono stati oggetto, nel corso del 2019, di due interventi legislativi:

- Con il D.Lgs n. 14/2019, sono stati diminuiti i limiti dimensionali, prevedendo che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, sussista al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno 1 dei 3 limiti (in precedenza era richiesto il superamento, per 2 esercizi consecutivi, di 2 dei 3 limiti previsti);
- In sede di conversione del D.L. n. 32/2019 sono stati elevati, raddoppiando i limiti dimensionali fissati dal citato D.Lgs n. 14/2019.

In seguito alle suddette modifiche, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisione, sussiste al verificarsi in capo alla srl di (almeno una delle seguenti situazioni):

- a) la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- b) la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei nuovi limiti previsti.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

Parametri	VECCHI LIMITI		NUOVI LIMITI		Se per 2 esercizi consecutivi è superato almeno 1 dei 3 limiti ----- L'obbligo viene meno se, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti predetti.
	Ex art. 2435 bis c.c)		D.Lgs. n. 14/2019	D.Lgs. n. 32/2019	
Attivo SP	€ 4.400,00		€ 2.000.000	€ 4.000.000	
Ricavi delle vendite/prestazioni	€ 8.800,00		€ 2.000.000	€ 4.000.000	
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	50 unità		10 unità	20 unità	

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## TERMINE PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'art. 379 del D.Lgs n. 14/2019 individua-va in nove mesi dall'entrata in vigore della nuova disposizione (16.03.2019) il termine per la nomina dell'organo di controllo / revisione ovvero entro il (16.12.2019).

Con la modifica dell'art. 379 ad opera del comma 6-sexies dell'art. 8 D.L. n. 162/2019, lo stesso prevedeva che... *le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dello stesso, quando ricorrevano i requisiti «gli amministratori» devono provvedere a nominare gli organi di controllo il revisore e, se necessario a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni ..... entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.*

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare entro il 29.04.2020 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio); ovvero 28.06.2020 (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) se previsto dallo statuto e in presenza di specifiche esigenze connesse con la chiusura e l'oggetto della società.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## TERMINE PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE

Nella Legge di conversione del Decreto Rilancio è stata inserita la proroga di altri due anni per la nomina dell'organo di revisione legale per le srl e le società cooperative.

La Legge di conversione del D.L. 19.05.2020, n. 34 tra le varie modifiche recepite, ha introdotto con l'art. 51-bis la modifica dell'art. 379 c. 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Con l'introduzione dell'art. 51-bis gli organi societari, avranno tempo fino al 30.04.2022 ad adempiere all'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

**Tale scadenza (30.04.2022) è prorogata al 30.06.2022** per le società che potranno beneficiare del maggior termine massimo dei 180 giorni previsto dall'art. 2364 c.c.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

TERMINE PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE

Conseguenze



Sfasamento temporale di alcune misure previste dal Codice della Crisi.  
Da settembre 2021 (1.9.2021) ad aprile 2022 (8 mesi).



Senza organo di controllo essenziale per il monitoraggio e per la tempestiva segnalazione agli organi amministrativi della presenza di indizi di crisi.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI  
ESCLUSA LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO GIA' NOMINATO

## Riferimenti normativi

- Art. 379, D.Lgs n. 14/2019.
- Art. 51-bis D.L. 34/2020.
- Risposta all'interrogazione parlamentare n. 3-01842 del 15.10.2020.
- Documento di ricerca del 15.10.2020 della Fondazione Nazionale Commercialisti.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

ESCLUSA LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO GIA' NOMINATO

Con il parere reso dal Ministero e delle Finanze in risposta all'interrogazione n. 3-01842, cui fa riferimento il nuovo Documento di Ricerca del CNDCEC e della FNC del 15 ottobre 2020 intitolato «*Sindaci e revisori Legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'articolo 379 del Codice della Crisi*» viene chiarito che i revisori già nominati sulla base dei parametri previsti dal Codice della Crisi, **non sono revocabili.**

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico sono di fatto **revocabili** solo nel rispetto delle disposizioni civilistiche, ovvero ai sensi dell'art. 2399, 2405 e 2401 del Codice Civile, ai ricorrere di una giusta causa che deve essere approvata dal Tribunale.



# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

ESCLUSA LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO GIA' NOMINATO

Art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza).

Art. 2401 c.c. (sostituzione).

Art. 2405 c.c. (intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee).

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

ESCLUSA LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO GIA' NOMINATO

Viceversa, **per i revisori legali dei conti**, i riferimenti normativi sono indicati nel D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012 «*Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in attuazione dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs 27 gennaio 2010*

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI  
ESCLUSA LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO GIA' NOMINATO

A seguito della pubblicazione delle disposizioni contenute nell'art.52-bis decreto rilancio, sono sorte perplessità e varie interpretazioni da parte della dottrina.

La risposta del MEF



I revisori già nominati, non possono essere revocati per il solo effetto dell'entrata in vigore dell'art. 51-bis.

Il CNDCEC e la FNC nel documento di ricerca *Sindaci e Revisori Legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del Codice della Crisi* del 15 ottobre 2020, condivide l'orientamento che i revisori già nominati debbano proseguire con l'esercizio delle finzioni connesse al mandato professionale previsto per la revisione legale dei conti.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

ESCLUSA LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO GIA' NOMINATO



Il Documento del CNDCEC e FNC sottolinea:

*Pur essendo consentito alle parti del contratto di revisione di addivenire di comune accordo alla risoluzione del contratto per mutuo consenso, stante le finalità di tutela dell'interesse pubblico a cui è rivolta la revisione legale, dovrebbero essere evitate situazioni che, non sorrette da adeguate motivazioni come richiede la normativa regolamentare, celino differenti intenti.*

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI  
ESCLUSA LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO GIA' NOMINATO



Il Documento del CNDCEC e FNC sottolinea:

*L'abbattimento del costo rappresentato dalla retribuzione del revisore legale non rappresenta un mezzo per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, e, al contrario, esso può causare o aggravare tali negatività, sia negli esercizi direttamente interessati dall'emergenza, sia in quelli immediatamente successivi, dal momento che l'organizzazione societaria, privata del controllo sulla gestione svolto dai sindaci ovvero dall'apporto costruttivo del revisore legale realizzato grazie allo scambio informativo con gli organi societari, risulterebbe sprovvista di un importante presidio di legalità e di un altrettanto rilevante strumento per prevenire future insolvenze.*

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI  
ESCLUSA LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO GIA' NOMINATO



MEF - Risposta all'Interrogazione parlamentare 15.10.2020 n. 3- 01842.

*.....chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo..... entro la data di approvazione del bilancio **2019 è da considerarsi rimosso dai termini a tali fini.** Per chi avesse **già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo.***

*La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo (entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021) ma **aver provveduto anticipatamente** pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa che **non sembra possa interpretarsi come idonea a far venire meno l'obbligo medio temporale.***

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI  
ESCLUSA LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO GIA' NOMINATO



Risposta della Fondazione Nazionale Commercialisti in risposta al MEF.

*Il legislatore non ha previsto la revoca dei revisori legali nominati da parte delle società che in epoca anteriore alla data di pubblicazione dell'art. 51-bis del Decreto Rilancio hanno ottemperato agli obblighi di legge.*

*Le nuove previsioni di cui all'art. 51-bis, pertanto non sembrano rappresentare una circostanza da cui desumere l'intervenuta insussistenza dell'obbligo legale di revisione: non si tratta, infatti, di disposizioni destinate a modificare i parametri dimensionali da cui deriva l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale, bensì, come anche avvalorato dalla recente risposta fornita dal MEF, di previsioni finalizzate unicamente a dilatare i termini entro cui le società, laddove non vi abbiano già provveduto, possano procedere ad effettuare le prime nomine.*

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI  
ESCLUSA LA REVOCA DELL'ORGANO DI CONTROLLO GIA' NOMINATO



Secondo la Fondazione Nazionale Commercialisti.

*... ancorché alle parti sia consentito addivenire di comune accordo alla risoluzione consensuale del contratto, il considerazione della finalità di tutela dell'interesse pubblico della revisione legale, dovrebbero essere evitate situazioni che, non sorrette da adeguate motivazioni come richiede la normativa regolamentare, celino differenti intenti.*

*... anche se l'assenza dell'organo di controllo comporta un temporaneo risparmio di costi..... etcc.... l'organizzazione societaria, risulterebbe priva di controllo ...etc...*



# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

### **Revoca dell'incarico di Revisione Legale (art. 4. D.M. 261/12).**

- 1) Il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo;
- 2) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- 3) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- 4) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- 5) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
- 6) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- 7) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
- 8) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- 9) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge;
- 10) fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

Revoca dell'incarico di Revisione Legale (art. 4. D.M. 261/12).



**Adempimenti a carico del revisore legale o della società di revisione legale.**



Trasmissione di copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale **TERMINI** Quindici giorni dall'avvenuta presentazione **MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE** Via PEC all'indirizzo [registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it) Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Revoca dell'incarico di revisione«.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

Revoca dell'incarico di Revisione Legale (art. 4. D.M. 261/12).



**Adempimenti a carico delle società assoggettate a revisione legale, diverse dagli EIP.**



Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- b) parere dell'organo di controllo;
- c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico;

TERMINI Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE Via PEC all'indirizzo [registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it) Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Revoca dell'incarico di revisione" .

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

Revoca dell'incarico di Revisione Legale (art. 4. D.M. 261/12).



**Adempimenti a carico dell'organo di controllo.**



**Vigilanza** in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione.

**In caso di omissione**, l'organo di controllo provvede in via sostitutiva a trasmettere la documentazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

### Dimissioni del Revisione Legale (art. 5. D.M. 261/12).

- 1) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo;
- 2) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- 3) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- 4) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;
- 5) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- 6) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
- 7) Il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione;
- 8) circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.


## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

Dimissioni del Revisione Legale (art. 5. D.M. 261/12).



Adempimento a carico del revisore legale o della società di revisione legale



Trasmissione di copia delle dimissioni

TERMINI Quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni.

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE Via PEC all'indirizzo [registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it). Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Dimissioni del revisore.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

### Dimissioni del Revisione Legale (art. 5. D.M. 261/12).



**Adeempimento a carico delle società assoggettate a revisione legale, diverse dagli EIP.**

ADEMPIMENTO Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- b) b) parere dell'organo di controllo;
- c) c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

TERMINI Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE Via PEC all'indirizzo [registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it) Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Revoca dell'incarico di revisione<".

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

Dimissioni del Revisione Legale (art. 5. D.M. 261/12).



Adempimento a carico dell'organo di controllo.



Vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione. In caso di omissione, l'organo di controllo provvede in via sostitutiva a trasmettere la documentazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

### Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale (art. 7. D.M. 261/2012).

Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale (art. 7. D.M. 261/2012).



**Adempimento a carico del revisore legale o della società di revisione legale**

Trasmissione di copia delle dimissioni.

TERMINI Quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni.

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE Via PEC all'indirizzo [registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it). Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Dimissioni del revisore.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale (art. 7. D.M. 261/2012).



**Adeempimento a carico delle società assoggettate a revisione legale, diverse dagli EIP.**

ADEMPIMENTO Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- b) parere dell'organo di controllo c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico;

TERMINI Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE Via PEC all'indirizzo [registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it) Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Revoca dell'incarico di revisione«.

# PROROGATA LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE S.R.L.

## CRITICITA' PER I REVISORI GIA' NOMINTI

Dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n.261

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale (art. 7. D.M. 261/2012).



Adempimento a carico dell'organo di controllo.

Vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione. In caso di omissione, l'organo di controllo provvede in via sostitutiva a trasmettere la documentazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

Tutti i diritti riservati